

989 10 OTT. 2003

OGGETTO: Approvazione scheda tecnica relativa alla Legge 598/94 per gli investimenti per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le Regioni subentrano alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

CONSIDERATO che tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale è stato stipulato il 22 febbraio 2000, l'atto aggiuntivo repertorio 5148/00, integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e il Mediocredito Centrale, che all'Art. 2, tra gli altri interventi agevolativi, oggetto dell'atto stesso, prevede la legge 27 ottobre 1994 n. 598 art. 11 (agevolazioni per il consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve verso banche e per investimenti per l'innovazione tecnologica e tutela ambientale);

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 389 del 20 marzo 2001 ha deliberato di estendere, ai sensi della Legge 23.12.99 n. 488 (legge finanziaria 2000) l'ambito di applicazione degli interventi di cui alla legge 598/94 "agli investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro";

CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento deliberativo è stato conferito mandato a Mediocredito Centrale di procedere, per conto della Regione, alla notifica nei confronti della Commissione Europea delle modifiche riguardanti la ricerca industriale, rientrando le altre previsioni integrative nella tipologia di aiuti soggetta alla disciplina di cui al regolamento (CE) 70/2001 del 12.01.2001;

PRESO ATTO che la Commissione Europea con comunicazione C(2002) 691 del 05.03.02 ha ritenuto compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra (aiuto di Stato N. 343/01);



989 10 OTT. 2003

RITENUTO necessario, per rendere operativa la normativa, approvare la scheda tecnica predisposta da Mediocredito Centrale nella quale sono individuati i soggetti beneficiari, la tipologia di investimenti, le spese ammissibili e la misura delle agevolazioni;

RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria dell'intervento mediante l'utilizzo delle risorse assegnate sul capitolo del bilancio regionale 2003 B22106 - Cofinanziamento regionale del fondo unico per le attività produttive -;

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale

All'unanimità

DELIBERA

- Di approvare la scheda tecnica allegata al presente provvedimento, del quale costituisca parte integrante, che disciplina l'ambito di applicazione degli interventi di cui alla legge 598/94 per la ricerca e/o sviluppo precompetitivo;
- Di assicurare, in fase di prima attuazione, la copertura finanziaria dell'intervento con le risorse assegnate sul capitolo del bilancio regionale 2003 B22106 - Cofinanziamento regionale del fondo unico per le attività produttive - che prevede una disponibilità di € 1.000.000,00
- La misura è gestita da MCC S.p.A. ai sensi dell'art. 19, co. 12, del D.Lgs. n. 112/98, sulla base della convenzione già in vigore con la Regione. Le commissioni che matureranno per la gestione in oggetto saranno imputate a carico delle disponibilità dei fondi regionali;
- Di autorizzare le strutture competenti a porre in essere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione alla presente deliberazione, delegando ad esse la predisposizione degli atti conseguenti, ivi compresa la definizione dei costi di gestione;
- Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul BUR Lazio e sul sito mcc.it, al fine di consentirne la massima divulgazione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

10 OTT. 2003



REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

ALLEG. alla DELIB. N. 989
DEL 10 OTT. 2003

Riferimenti normativi

- - Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:
 - Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
 - Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;
 - Legge 05.03.2001, n. 57, art.15;
- Comunicazione della Commissione Europea C (2002) 691 del 05.3.02;
- Decreto Legislativo 31.03.98, n.112, art.19;
- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;
- Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Lazio .

Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, così come definite dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (GUCE C 213 del 23.07.96), ivi comprese le imprese artigiane di produzione.

Detti soggetti sono ammissibili anche se raggruppati in consorzi.

Sono ammissibili le iniziative per attività identificate dai codici ISTAT di seguito riportati.

- C - estrazione di minerali
con l'esclusione di:
 - 13.10 "Estrazione di minerali di ferro" - è esclusa tutta la classe, ad eccezione delle piriti.

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" - è esclusa la sola estrazione di manganese

- D - attività manifatturiere;
sottosezione DA limitatamente ai codici 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99
con l'esclusione di:

24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" - È esclusa tutta la categoria

27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)"

È esclusa tutta l'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, intendendo le attività relative. Ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganese e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune e d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali biemi, billette e bramme, bicconi, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stacche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergelle, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tondi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombata, banda nera, lamiera zincata, altre lamiere rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetica, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessori uguale o superiore a 3 mm).



REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" - È esclusa tutta la categoria.

27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" - È esclusa tutta la sola produzione di tubi con diametro superiore a 406, 4 mm.

34.10 "Fabbricazione di autoveicoli" - È esclusa tutta la categoria.

34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi" - È esclusa tutta la categoria

34.30 "Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori" - È esclusa tutta la categoria

35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche" - È esclusa la sola costruzione di: navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsi; pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsi (solo se destinati all'esportazione); draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsi; rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.)

35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali" - È esclusa: la trasformazione delle navi a scafo metallico, di almeno 1000 tsi, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri; la riparazione delle navi a scafo metallico.

- E - produzione e distribuzione di energia elettrica;
- F - costruzioni;
- I - trasporti, magazzino e comunicazioni
(limitatamente ai codici 63.11; 63.12; 63.21; 63.22; 63.23; 63.40; 64.20);
- K - attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali
(limitatamente ai codici 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 72.50; 72.60; 73.10; 73.20);
- O - altri servizi pubblici, sociali e personali
(limitatamente ai codici 90.00.1; 90.00.2; 92.20; 93.01.1);

Ambito territoriale

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Lazio. L'investimento agevolabile deve riguardare una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Tipologie di investimenti e spese ammissibili

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni:

per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Essi non comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.



REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

Il costo del progetto non può essere inferiore ad euro 250.000 e superiore a euro 1.800.000.

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

- a) **spese per personale dipendente di ricerca** (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, etc.) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;
- b) **spese generali**: riguardano la valutazione di costi addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca giustificati da registrazioni contabili aziendali. Tali spese non potranno comunque eccedere il 60% del costo del personale. Dette voci si intenderanno riferite ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:
- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie);
 - funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);
 - funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopiazioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca);
 - assistenza al personale (previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa);
 - spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
 - spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni) nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.
- Detti costi saranno considerati ammissibili unicamente a fronte di idonea documentazione che dimostri che le spese sono state effettivamente sostenute. Resta altresì inteso che non sono ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali;
- c) **costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari**. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo;
- d) **servizi di consulenza e simili** utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca. In questa voce verranno incluse:
- spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo;
 - spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.
- e) **materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca**. In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..

Realizzazione degli investimenti

Sono ammissibili ai contributi solo i progetti la cui esecuzione non sia iniziata alla data di presentazione della domanda di aiuto¹.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Il progetto deve avere inizio al massimo entro 30 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa secondo le seguenti misure di intervento:

a) contributo agli interessi (calcolato applicando il tasso di contribuzione al debito residuo di ciascuna rata come specificato nelle "modalità di erogazione") a fronte di un finanziamento bancario avente le seguenti caratteristiche: durata non superiore a 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 3 anni e non inferiore alla durata del progetto indicata in domanda; importo non superiore al 75% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e non inferiore all'importo complessivo di contributo in conto capitale di cui al punto b). Il contributo agli interessi è calcolato a un tasso di contribuzione pari al:

- 80% del tasso di riferimento, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all'art. 2, co.2, del D.Lgs. n. 123/98 per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali il progetto è realizzato, nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.);
- 50% del suddetto tasso di riferimento per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali il progetto è realizzato, nelle restanti zone del territorio regionale.

Gli arrotondamenti del tasso di contribuzione verranno effettuati ai cinque centesimi superiori.

b) contributo aggiuntivo in conto capitale pari al:

- 25% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di sviluppo precompetitivo;
- 50% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale.

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea; in particolare, per i progetti che

¹ Per comando di aiuto si intende la domanda presentata dall'impresa alla Banca ovvero direttamente dall'impresa a MCC.

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

presentano attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo, l'intensità agevolativa non potrà superare la media delle intensità d'aiuto previste per le due tipologie di attività, ponderata rispetto ai costi sostenuti per ciascuna tipologia di attività.

La quota del finanziamento bancario agevolabile sarà eventualmente ridotta in fase istruttoria in modo che l'intervento agevolativo totale (finanziamento + contributo in conto capitale) non superi mai il costo complessivo del progetto ammesso all'agevolazione.

Divieto di cumulo

I contributi, salvo diverse disposizioni contenute nelle leggi di agevolazione, sono alternativi a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.

L'agevolazione è tuttavia cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia L.266/97.

Modalità applicative

Richiesta di ammissione all'agevolazione

Le richieste di ammissione all'agevolazione devono essere redatte su appositi moduli o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti.

Le richieste di ammissione possono essere presentate a MCC dalle banche che hanno concesso il finanziamento o direttamente dalle imprese beneficiarie. In quest'ultimo caso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, ai fini del suo completamento, dovrà pervenire a MCC la documentazione riguardante la concessione del finanziamento, utilizzando gli appositi moduli.

Le richieste di ammissione saranno sottoposte alle determinazioni del Comitato Agevolazioni MCC Regione Lazio, entro i termini previsti dal Regolamento generale, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento della documentazione.

Le richieste pervenute a MCC non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

Modalità istruttoria

L'attività istruttoria sarà diretta a verificare:

- a) l'utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
- b) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

c) la capacità finanziaria dell'impresa beneficiaria a realizzare il progetto.

Per l'espletamento delle attività di cui ai punti a) e b), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, MCC si avvale di esperti esterni di settore scelti nell'ambito dello specifico Albo dei MIUR nonché nell'ambito di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

La capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto (sopracitato punto c) viene accertata sulla base della dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria dell'impresa allegata alla domanda che riguarda la rispondenza ai seguenti parametri:

1) *congruenza fra capitale netto e costo del progetto:* $CN > \frac{CP - I}{2}$

CN = patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data di domanda e comunque versati entro la data di richiesta della prima erogazione;

CP - I = costo del progetto al netto dell'intervento, calcolato sommando l'importo del finanziamento bancario concesso all'intervento minimo in conto capitale pari al 25%.

2) *parametro di onerosità della posizione finanziaria:* $\frac{OF}{F} < 8\%$

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato,

F = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà allegare alla richiesta di ammissione l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda. In assenza di un bilancio chiuso ed approvato, l'accertamento ha esito negativo.

Modalità di erogazione

Sulla base di stati avanzamento lavori semestrali, le Banche finanziarie trasmettono le richieste di erogazione dei contributi utilizzando l'apposito modulo predisposto da MCC o altro conforme, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso elencata, ivi compresa la documentazione predisposta dall'impresa beneficiaria e relativa ai suddetti stati di avanzamento lavori.

L'agevolazione concessa decade nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga a MCC nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, purché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'ultimo giorno di ciascun semestre nel quale è avvenuto l'effettivo sostenimento delle spese. Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di preammortamento e ammortamento standard secondo le

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Detto piano è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dalla Banca;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

Il contributo agli interessi viene erogato alle imprese, per il tramite delle Banche relativamente alle spese sostenute per ciascuno stato di avanzamento del progetto. L'importo del contributo è determinato attualizzando i contributi, dalle rispettive scadenze alla valuta di erogazione del contributo stesso, al tasso di riferimento.

Il contributo in conto capitale è erogato con valuta corrente all'impresa, per il tramite delle Banche finanziatrici, relativamente alle spese sostenute per ciascuno stato di avanzamento del progetto. Fermo restando il limite massimo sul contributo in conto capitale determinato in sede di accoglimento della richiesta di agevolazione, il contributo in conto capitale relativo a tali spese è erogato sulla base delle percentuali di agevolazione per le effettive attività di ricerca industriale e per le effettive attività di sviluppo precompetitivo svolte.

L'ultima erogazione, comunque non inferiore al 30 % del contributo complessivo in conto capitale spettante, potrà essere effettuata solo successivamente alla "verifica finale" a seguito dell'invio, da parte della banca della richiesta di erogazione a saldo, che dovrà comunque pervenire a MCC entro 6 mesi dai termini di completamento del progetto. Fino a tale momento i contributi già erogati parzialmente possono essere soggetti a restituzione.

E' possibile richiedere un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo in conto capitale spettante, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata, escutibile e prima richiesta e compilata secondo schema fornito da MCC. Gli importi del contributo che si renderanno disponibili a stato d'avanzamento lavori verranno utilizzati, fino a concorrenza, ad esenzione dell'anticipazione. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte di MCC, il capitale più gli interessi, pari al TUR vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.
Tutte le erogazioni sono assoggettate alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73.

Verifica finale

A seguito della domanda di erogazione a saldo da parte delle banche, prima dell'erogazione a saldo del contributo, MCC si avvarrà del medesimo esperto incaricato in fase istruttoria o eventualmente altro esperto scelto nell'ambito dello specifico Albo del MIUR nonché nell'ambito di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni.

Variations:

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende devono essere comunicate a MCC.

Fermo restando il limite massimo degli importi di contributo in conto interessi e di contributo in conto capitale concessi sul progetto e previa verifica della conformità del progetto realizzato a quello ammesso all'intervento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola voce di costo (personale, spese generali, etc) fino ad un incremento non superiore al 10% del costo totale del progetto ammesso all'intervento, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute.

Ispezioni e controlli:

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC può effettuare ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Cessazione e revoca dei contributi

La corresponsione dei contributi (in conto interessi e in conto capitale) cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- e) interruzione dell'iniziativa per cause non imputabili all'impresa beneficiaria.

La corresponsione dei contributi cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c), d) ed e); nel caso sub a) a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalle rispettive leggi di agevolazione e riportati nella presente scheda;
- b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- c) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso;
- d) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Banca e/o dall'esperto emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare con riferimento al luogo di svolgimento del progetto.

I contributi sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati dell'interesse pari al TUR vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti.

Inoltre nei casi sub b), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale è data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorso trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 23/1998.

Rinvio

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda tecnica e relativa circolare, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Lazio e successive modifiche ed integrazioni.

